

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



Roma, 4 ottobre 2013

ALB13288
MQ

Oggetto: Iscrizione al REN. Disposizioni per la gestione del REN con particolare riguardo ai trasporti internazionali e alla Licenza Comunitaria.

Con la circolare n. 7 del 3 ottobre 2013, la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha fornito importanti **indicazioni per assicurare una corretta gestione** del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di autotrasporto (più brevemente denominato **REN**), coordinando a tal fine il lavoro degli uffici preposti alla tenuta degli Albo provinciali (le Province) con quelli che gestiscono il REN (gli Uffici Provinciali Motorizzazione), richiedendo espressamente che le necessarie informazioni tra gli stessi avvengano solo per posta elettronica (come richiesto dall'ultimo decreto legge del fare, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98).

Dopo aver sottolineato che per un'impresa l'iscrizione al REN comporta l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada, la nota ministeriale detta indicazioni attinenti in particolare al rilascio o alla revoca della Licenza Comunitaria ed in genere per le autorizzazioni al trasporto internazionale.

Nello specifico la circolare chiarisce che:

- In caso di **cancellazione** di un impresa dall'albo degli autotrasportatori, l'amministrazione provinciale che tiene l'albo dovrà comunicare celermente tale circostanza sia all'Ufficio delle Motorizzazione che gestisce il REN sia alla Divisione 4 della stessa Direzione Generale, per i provvedimenti conseguenti: cioè l'eliminazione dell'impresa dal REN e la revoca dell'eventuale Licenza Comunitaria;
- nell'ipotesi (inversa) di preliminare revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e cancellazione dal REN, sarà allora l'Ufficio della Motorizzazione che comunicherà tale circostanza alla Provincia e alla Divisione 4;
- in caso di modifica dell'attestato d'idoneità professionale del gestore dei trasporti, da completo (nazionale e internazionale) in solo nazionale, l'ufficio delle Provincia dovrà comunicare tale circostanza alla Divisione 4, che provvederà a revocare l'eventuale Licenza Comunitaria.

Con l'occasione si suggerisce vivamente a tutte le imprese di provvedere ad ottenere dall'Ufficio della Motorizzazione competente il proprio numero d'iscrizione al REN e, qualora non ancora richiesto, di provvedervi al più presto.

Il testo della circolare in questione è riportato nel link sottoindicato

Cordiali saluti